



Associazione Italiana Vigilanza
e Servizi di Sicurezza

STATUTO

Statuto ASSIV approvato
dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 28 ottobre 2025

INDICE

Titolo I

Costituzione e durata – Scopi

Titolo II

Associati

Titolo III

Organi

Titolo IV

Segreteria Generale

Titolo V

Fondo comune - Amministrazione Finanziaria

Titolo VI

Modifiche statutarie - Scioglimento dell'Associazione

Titolo VII

Disposizioni finali

CRONOLOGIA

DATA	INTERVENTO	NOTAIO
11 aprile 2006	Costituzione e Statuto	Atto notaio Leofreddi
28 settembre 2010 Assemblea Ordinaria	Modifiche al regolamento per l'attuazione dello statuto	
20 novembre 2013 Assemblea Straordinaria	Abrogazione Statuto 2006 e adozione nuovo Statuto 2013	Atto notaio Bissatini
20 novembre 2013 Assemblea Ordinaria	Adozione nuovo regolamento per l'attuazione dello statuto e nuovo regolamento per il funzionamento del collegio dei probiviri	
28 ottobre 2025 Assemblea Straordinaria	Abrogazione Statuto 2013 e adozione Statuto 2025	Atto notaio Ciaffi
28 ottobre 2025 Assemblea Ordinaria	Adozione nuovo Regolamento per l'attuazione dello Statuto e del nuovo Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri.	

Titolo I Costituzione e durata – Scopi

Art. 1

L'Associazione avente denominazione "ASS.I.V. - Associazione Italiana Vigilanza e Servizi di Sicurezza", di seguito Associazione, è disciplinata dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Roma, e la sua durata è a tempo indeterminato ed avrà termine per deliberazione dell'assemblea dei soci. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell'ambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché trasporto valori ed altri servizi previsti dalla normativa in essere e in divenire, in esclusiva alle imprese autorizzate secondo quanto stabilito nell'art. 134 TULPS. Possono altresì aderire all'Associazione le aziende che svolgono le attività di sicurezza disarmata non ricomprese tra quelle esclusivamente previste dal D.M. 269/2010 per la vigilanza privata da eseguirsi da guardie particolari giurate.

Art. 2

L'Associazione non può avere vincoli con i partiti politici ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri. L'Associazione non ha scopo di lucro. La sua attività è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. L'Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali ed internazionali in relazione ai propri fini statutari. L'Assiv aderisce a Confindustria con poteri organizzativi autonomi, nel rispetto dei principi e delle regole del Sistema Confederale. ASSIV utilizza il logo confederale e gli ulteriori segni distintivi del Sistema Confederale nel rispetto delle modalità previste dalle regole del medesimo Sistema Confederale.

Art. 3

L'Associazione, nel presupposto che le imprese associate svolgono complessivamente un'insostituibile funzione di tutela della sicurezza e di sicura fruizione della proprietà

privata nel più ampio contesto dell'interesse pubblico alla prevenzione dei reati, si propone di:

- a) definire le linee strategiche del settore;
- b) curare i rapporti istituzionali all'interno del Sistema Confindustria;
- c) tutelare gli interessi generali di categoria e di rappresentarli adeguatamente a qualunque livello politico ed istituzionale;
- d) garantire, nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale del settore, l'assoluta priorità della superiore finalità istituzionale della sicurezza privata e delle condizioni etico-professionali, economiche ed organizzative che ne costituiscono presupposto inscindibile ed inderogabile;
- e) promuovere la formazione di una opinione pubblica sulla importanza sociale dell'attività di vigilanza privata, anche in relazione alla funzione ausiliaria dell'attività di Pubblica Sicurezza svolta dagli Istituti di vigilanza privata, nonché alle attività di sicurezza privata disarmata.
- f) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale e professionale degli associati;
- g) tenere costantemente informati gli associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- h) rappresentare gli interessi degli associati nelle sedi istituzionali nazionali ed europee;
- i) stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di categoria,
- j) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti nell'interesse del settore;
- k) coordinarsi, nella propria autonomia, con gli Organi e gli Uffici preposti dal Sistema Confederale nonché con le federazioni interne al Sistema Confederale alle quali partecipa, ai fini di un'efficace collaborazione;

l) erogare agli associati servizi di loro interesse, anche attivando servizi innovativi attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni, e/o per mezzo di società di servizi controllate dall'Associazione o ad essa collegate.

m) esercitare ogni altro compito deliberato dall'Assemblea Generale degli associati per la tutela e la rappresentanza degli interessi di categoria.

Per l'attuazione degli scopi associativi Assiv potrà stipulare convenzioni ed accordi, gestendone l'attuazione, sia con Enti pubblici che privati aventi carattere territoriale, nazionale e comunitario, finalizzati alla promozione dell'attività della Associazione e dei singoli associati anche attraverso la costituzione di proprie società di servizi e fondazioni e/o attraverso la partecipazione ad esse. Potrà organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, convegni, provvedere all'informazione, alla consulenza e all'assistenza agli associati relativamente ai problemi generali della imprenditorialità e delle imprese del settore.

ASSIV adotta il Codice Etico Confindustria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, impegnando altresì gli associati alla sua osservanza.

Titolo II Associati

Art. 4

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le Imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile. La qualità di associati si acquista dalla data della delibera e comporta, sia l'esercizio dei diritti di tutela, controllo e partecipazione alla vita associativa, sia l'osservanza, sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri così come previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione validamente adottate.

Gli associati aderenti all'Associazione mantengono piena autonomia di azione nello svolgimento delle proprie attività con particolare riferimento alla propria struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria ed alla loro attività funzionale per lo svolgimento dei propri compiti statutari.

L'associato potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche associative solo dopo 6 (sei) mesi dalla ammissione da parte del Consiglio Direttivo, salvo diversa delibera, mentre potrà regolarmente votare per l'approvazione del bilancio e per gli altri punti all'ordine del giorno. L'associato esercita i diritti connessi con l'appartenenza all'Associazione solo se in regola con il versamento dei contributi.

Art. 5

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato all'Associazione dall'associato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo PEC dell'Associazione con un preavviso di tre mesi sul termine del 31/12. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di recesso, fatto salvo che l'associato non sia nel primo biennio di associazione.

La decadenza opera di diritto nei confronti dell'associato che ha cessato l'attività di vigilanza e sicurezza ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- a) non assolve agli obblighi contributivi dopo la messa in mora;
- b) si sia reso gravemente inadempiente agli altri obblighi previsti dal presente Statuto o derivanti da delibere validamente assunte dagli organi associativi;
- c) per comportamenti manifestamente contrari e/o gravemente lesivi nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata (PEC), contenente i motivi che l'hanno determinata, e

l'associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 6

L'Associazione riconosce, accanto alle tradizionali categorie associative di cui all'art. 4, la figura dei Soci Sponsor, intesi come soggetti imprenditoriali, professionali o istituzionali operanti in ambiti che presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con il settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

Possono essere ammessi come Soci Sponsor le realtà che, pur non svolgendo direttamente attività di vigilanza privata, operano in settori che contribuiscono allo sviluppo, all'innovazione, alla formazione, alla fornitura di beni o servizi di interesse per gli operatori del comparto.

L'ammissione alla categoria dei Soci Sponsor avviene su richiesta dell'interessato, previa delibera del Consiglio Direttivo, che valuta la coerenza della candidatura con i fini statuari dell'Associazione.

I Soci Sponsor non godono del diritto di voto e non partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza e dell'Assemblea. Possono tuttavia essere invitati, in via consultiva e non deliberativa, a specifici eventi, tavoli tecnici o iniziative associative di interesse comune.

La qualità di Socio Sponsor non attribuisce la rappresentanza dell'Associazione né diritti decisionali sulle attività associative.

Titolo III Organi

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) la Giunta di Presidenza;
- 5) la Segreteria Generale;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Possono altresì essere previsti, ove nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza, il Segretario Generale e il Direttore.

Art. 8

L'Assemblea dell'Associazione è composta dalla totalità degli associati in regola con il versamento dei contributi. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente o, qualora condizioni particolari lo richiedano, entro sei mesi con delibera del Consiglio Direttivo; l'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dal presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci. L'Assemblea può essere richiesta anche dal Consiglio Direttivo con delibera rappresentante i due terzi dello stesso o da almeno un terzo degli associati, con l'obbligo di specificare l'ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni

dalla ricezione della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione è fatta con le stesse modalità dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo il caso d'urgenza per il quale la convocazione può essere fatta con altre modalità nel rispetto del termine minimo di preavviso di 8 (otto) giorni e fermo restando quanto previsto per il caso di scioglimento dell'Associazione di cui al successivo art. 28.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione che potranno essere previste per la stessa data.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente non meno della metà degli associati. In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti non meno di due terzi degli associati e in seconda convocazione quando ne sia presente la maggioranza, salvo quanto previsto dal successivo art. 28 per il caso di scioglimento dell'Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, o da uno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento di attuazione al presente Statuto, mediante delega scritta.

Il soggetto che sia legale rappresentante (Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Procuratore o Delegato) di una o più aziende associate, può rappresentare validamente la/le stesse in forma diretta in assemblea esprimendo comunque un numero di voti non eccedente il 20% dei voti espressi dagli associati presenti rappresentati in proprio o per delega.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di impedimento, da chi ne fa le veci così come previsto all'art. 7 del presente Statuto.

Il Segretario Generale dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di sua assenza, impedimento o mancata nomina il Presidente, ad inizio di ogni seduta, designa il Segretario dell'Assemblea tra gli intervenuti.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi; quelle dell'Assemblea straordinaria sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi; nel caso che non si raggiunga la maggioranza nei primi tre scrutini, si procederà ad ulteriore votazione per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Per le deliberazioni assembleari ciascuna impresa associata ha diritto ad un numero di voti in Assemblea così come meglio specificato all'art. 12 del Regolamento attuativo allegato al presente Statuto. Gli associati espressione delle imprese esercenti servizi di sicurezza

potranno esprimere complessivamente in Assemblea, non più del 40% dei voti attribuiti ai presenti in proprio e per delega degli associati espressione delle imprese di vigilanza privata.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 3) approva la misura delle quote di ammissione ordinarie e dei contributi a carico degli associati, così come proposta dal Consiglio Direttivo;
- 4) approva il Regolamento per l'attuazione dello Statuto dell'Associazione;
- 5) approva il Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri;
- 6) approva il contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
- 7) delibera su ogni altro argomento di competenza assembleare ai sensi del presente Statuto e posto all'ordine del giorno secondo le norme del precedente art. 8.

L'Assemblea in cui vengono rinnovati gli organismi dirigenti, potrà svolgersi in due parti, una pubblica in cui potranno essere invitati rappresentanti istituzionali e/o invitati a vario titolo, ed una privata in cui saranno presenti esclusivamente gli associati e/o i loro delegati, per esercitare le funzioni previste dal presente Statuto.

Art. 13

Alla scadenza degli organismi di cui all'artt. 15, 19, 20, 21, 22 almeno 60 (sessanta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di Designazione elettorale di almeno tre membri che possono essere scelti tra i componenti del Direttivo o anche tra

gli associati, con il compito di redigere una lista di candidati per gli organismi di cui sopra. A tale scopo i componenti della Commissione avvieranno consultazioni tra gli organismi dirigenti dell'Associazione in scadenza e con i rappresentanti delle aziende associate, allo scopo di redigere una rosa di candidati per l'elezione alle cariche sociali da sottoporre all'assemblea. Di norma la lista dei candidati dovrà essere di numero almeno pari a quello dei membri degli organismi in scadenza con la possibilità di aumentare il numero dei candidati del 20% per consentire la possibilità di scegliere in una rosa di candidati più ampia. Di norma l'elezione degli organismi dirigenti avviene in modo palese; nel caso in cui almeno un terzo dei presenti in assemblea, in proprio o per delega, ne faccia richiesta si procederà alla votazione con scrutinio segreto. La costituzione del seggio elettorale, la distribuzione delle schede elettorali e lo scrutinio delle stesse sarà compito della Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea precedentemente alla scelta delle modalità di voto.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal numero dei membri compreso tra 15 (quindici) e 27 (ventisette). Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Past President partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui convocazione è fatta almeno tre giorni prima della data della riunione.

Il consigliere assente per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto. Il consigliere per il quale viene meno il rapporto di rappresentanza con l'impresa associata,

decade dalle cariche. Il consigliere/i eletto/i che sia decaduto o venisse a cessare dalla carica per qualsiasi motivo potrà essere sostituito mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo che verrà ratificata nella prima assemblea convocata. In caso di mancata ratifica si procederà seduta stante alla costituzione del seggio elettorale per la nomina del consigliere/i mancante/i.

Nel caso di contemporanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina elettiva, non sarà possibile integrare il consiglio attraverso la cooptazione, ma il Presidente o chi ne fa le veci convocherà l'Assemblea ordinaria degli associati per l'integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino alla scadenza prevista statutariamente.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei termini e con le modalità previste dall'art. 15. Esso delibera validamente con la partecipazione personale della maggioranza dei suoi componenti, e, salva specifica previsione di maggioranze qualificate, a maggioranza dei presenti prevalendo in caso di parità nelle votazioni palesi il voto di chi presiede. In caso di parità nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico e di amministrazione dell'Associazione con pieni poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria che può delegare, in tutto o in parte, al Presidente, ed alla Giunta di Presidenza.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente;
- b) nomina tra i suoi membri i Vice Presidenti, che comporranno la Giunta di Presidenza, e i Consiglieri delegati;
- c) nomina la Commissione di Designazione di cui all'art. 13;
- d) cura l'attuazione delle delibere assembleari e sorveglia sul rispetto dello Statuto da parte degli associati;
- e) fissa le linee generali di politica sindacale e nomina la Commissione sindacale nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- f) nomina, eventualmente, il Segretario Generale e il Direttore, fissandone le attribuzioni ed i compensi;
- g) delibera l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) approva il rendiconto finanziario (consuntivo e preventivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,

Il Consiglio Direttivo svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti.

La carica di Consigliere si intende a titolo gratuito. Nel caso in cui ad un Vice Presidente o ad un Consigliere vengano conferite deleghe operative questi avrà diritto al rimborso delle spese sostenute.

Il Direttore e il Segretario generale dell'Associazione, ove nominati, potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e redigono il verbale della riunione.

Art. 19 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto. Ne ha la firma che può delegare ad un Vice Presidente (con funzioni vicarie).

In caso di vacanza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente, nei casi di urgenza, e sentita la Giunta di Presidenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva.

Il Presidente è eletto successivamente all'elezione del Consiglio Direttivo dal Consiglio stesso, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati completi, salvo diversa delibera assembleare così come previsto nel regolamento per l'attuazione dello Statuto. Nell'eventualità di assenze prolungate o per impedimento, accertate dalla Giunta di Presidenza, o nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a nominare fra i suoi componenti un nuovo Presidente.

La carica di Presidente si intende a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo incarico.

Art. 20 Giunta di presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti con funzioni vicarie da scegliersi tra i componenti del Consiglio Direttivo in un numero compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) escluso il Presidente.

Il Presidente può chiamare a partecipare – senza diritto di voto – alla riunione della Giunta di Presidenza persone di provata competenza professionale anche se non appartenenti al Consiglio Direttivo o all'Associazione. I Past President partecipano alle riunioni della Giunta di Presidenza senza diritto di voto.

La Giunta di Presidenza delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e le decisioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

La Giunta di Presidenza coadiuva, anche con potere consultivo e di proposta, il Presidente nell'esplicazione del suo mandato.

Il Direttore ed il Segretario dell'Associazione, ove nominati, potranno essere invitati alle riunioni della Giunta di Presidenza e nel caso redigono i verbali di riunione.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con preavviso di sette giorni, tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a tre giorni e la convocazione avverrà tramite posta elettronica certificata (PEC).

La Giunta di Presidenza riferisce ed informa il Consiglio Direttivo del proprio operato e delle delibere assunte.

La Giunta di Presidenza rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In particolare la Giunta di Presidenza:

- a) nomina fra i suoi membri il Tesoriere, che ha il compito di sorvegliare sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, coordinandosi con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, nonché di riferirne nelle rispettive riunioni;
- b) propone al Consiglio per l'approvazione le direttive per la gestione finanziaria, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale;
- c) conferisce incarichi professionali e procede alla nomina di consulenti ed esperti anche fra persone estranee all'Associazione e ne fissa le attribuzioni e i compensi;
- d) istituisce, se del caso, apposite Commissioni per lo studio, l'elaborazione di proposte e la rappresentanza nelle competenti sedi in materie che per specificità tecniche e/o operative necessitino di competenze specialistiche. Alle Commissioni potranno partecipare rappresentanti degli Istituti associati e professionisti di comprovata esperienza. Le Commissioni così istituite riferiscono alla Giunta. La partecipazione alle Commissioni si intende a titolo gratuito, salvo che per i professionisti esterni;
- e) provvede alla designazione di rappresentanti dell'Associazione nelle commissioni ed organi di Enti nei quali la rappresentanza venga richiesta oppure sia ritenuta utile agli interessi della categoria;

f) assume e licenzia il personale della Segreteria Generale e ne fissa i compiti e le retribuzioni, stabilisce la struttura organizzativa ed operativa della sede centrale dell'Associazione, con specifico riguardo alle esigenze di assistenza, informazione e tutela degli associati.

Art. 21 **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Generale; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori:

- a) sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo le opportune verifiche;
- b) procede alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio economico preventivo, riferendone all'Assemblea Generale.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute in cui il Consiglio Direttivo provvede a esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo.

Essi hanno, altresì, il diritto di partecipare con funzione consultiva alle altre riunioni del Consiglio stesso.

Art. 22 **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri estranei alla categoria, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al suo interno, scelti fra persone di provata competenza giuridica e probità. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente tra i membri effettivi.

Al Collegio spettano i seguenti compiti:

- a) dare parere agli altri organi dell'Associazione su questioni di carattere generale;

- b) decidere le controversie insorte tra associati e Associazione sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- c) decidere le controversie tra associati che ne facciano richiesta.

Nel caso di cui alle lettere b) e c) il Collegio decide insindacabilmente quale arbitro amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Associazione.

Per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti del collegio dei probiviri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

La sede del collegio per l'esercizio delle sue funzioni è stabilita nella sede dell'Associazione.

TITOLO IV

Segreteria Generale

Art. 23

La Segreteria Generale assicura il buon andamento dell'Associazione sulla base delle delibere degli organi associativi e mantiene il più stretto e proficuo rapporto con gli associati; della Segreteria Generale fa parte anche il Direttore, se nominato, con compiti di coordinamento delle varie attività e di organizzazione degli uffici.

Spetta alla Segreteria Generale:

- 1) coadiuvare il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta e gli altri organi associativi nell'espletamento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dal presente Statuto;
- 2) dare esecuzione alle delibere degli organi;

- 3) organizzare gli uffici in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente e dalla Giunta;
- 4) coordinare l'attività dei consulenti di cui all'art. 20, al fine di garantire la corretta applicazione, ad ogni livello, della linea politica associativa e delle deliberazioni degli organi statutari;
- 5) assistere la Commissione Sindacale di cui all'art. 14 del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- 6) svolgere ogni altro compito deliberato dal Consiglio Direttivo;

La Giunta potrà in qualsiasi momento avocare a sé deleghe e funzioni attribuite alla Segreteria generale.

La Segreteria Generale è affidata alla responsabilità del Direttore, ove nominato, coadiuvato dal Segretario Generale o di quest'ultimo, se nominato, in mancanza del Direttore.

TITOLO V

Fondo comune

Amministrazione Finanziaria

Art. 24

Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dai beni mobili ed immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l'Associazione sia proprietaria.

La quota di ammissione e il contributo ordinario sono proposti al Consiglio Direttivo dal Presidente, di concerto con il Vice Presidente Tesoriere entro il mese di novembre di ogni anno e deliberati entro lo stesso mese dall'Assemblea. Quota di Ammissione e Contributo associativo così approvati sono validi per l'anno successivo.

Il contributo straordinario può essere deliberato dal Consiglio Direttivo quando particolari circostanze lo richiedano, con l'obbligo di sottoporre la delibera stessa alla ratifica dell'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25

L'impegno finanziario degli associati verso l'Associazione vale per due esercizi dall'ammissione e si intende tacitamente rinnovato –di anno in anno qualora non vengano presentate formali dimissioni a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'Associazione almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno salvo che le stesse vengano presentate nel primo biennio associativo. Nel caso di cessazione dell'attività, qualora non ne venga data comunicazione entro 30 giorni, permane l'obbligo di pagare i contributi per l'esercizio finanziario in corso alla data dell'evento, salvo la rinuncia al credito.

In caso di recesso, decadenza o esclusione l'associato perde ogni diritto sul fondo comune. Le quote associative versate dagli associati sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 26

Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede a esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, che sono successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria, corredati dalle relazioni illustrative del Vice Presidente Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI

Modifiche statutarie

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati con le modalità fissate dal precedente art. 8.

Nell'ipotesi che le proposte di modifiche siano formulate da un terzo degli associati è prescritto il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

Esso è deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione.

La delibera di scioglimento deve contenere – a pena di nullità – la nomina dei liquidatori dell'Associazione, le modalità di liquidazione e la destinazione del Fondo comune che dovrà obbliga-

toriamente essere destinato ad altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, valgono le disposizioni di legge in vigore.



**Associazione Italiana Vigilanza
e Servizi di Sicurezza**

**Regolamento per l'attuazione dello Statuto dell'Associazione ASSIV e Regolamento per
il funzionamento del Collegio dei Probiviri**

**Regolamenti approvati dall'Assemblea Ordinaria
del 28 ottobre 2025**

Regolamento per l'attuazione dello Statuto dell'Associazione ASSIV

Associazione Italiana Vigilanza e Servizi di sicurezza

Titolo I Degli scopi statutari

Art. 1

Al fine di attuare compiutamente gli scopi previsti dall'art. 3 dello Statuto, spetta alla Giunta di Presidenza dell'Associazione di adottare delibere che consentano:

- 1) di dare concreto impulso alle strutture e ai servizi centrali dell'Associazione, anche mediante la costituzione di dipartimenti, comitati tecnici o commissioni i quali provvederanno ad organizzare l'assistenza degli associati in materia tecnico-operativa fiscale, amministrativa, sindacale anche mediante seminari e convegni;
- 2) di dare impulso alla formazione ed alla qualificazione del personale dipendente dalle imprese associate anche attraverso la promozione di idonee strutture all'uopo dedicate, anche in collaborazione con Enti Bilaterali le Regioni e le competenti Autorità;
- 3) di dar vita ad appropriate iniziative, anche pubblicitiche, idonee a rendere consapevole l'opinione pubblica e gli associati della validità del proprio operato nei vari campi di azione della Associazione.

Titolo II Imprese associate

Art. 2 Imprese associate

L' ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'Impresa interessata e la qualità di associato si acquista dalla data della delibera.

Alla domanda di iscrizione redatta su apposito modulo predisposto dall'associazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia della licenza di P.S. per l'esercizio dell'attività (per gli istituti di vigilanza);
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- 3) DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva;

4) generalità del Legale Rappresentante e dell'eventuale Direttore del- l'Istituto, per le imprese di vigilanza;

Art. 3

Ai fini della partecipazione alla vita associativa e dell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, si considerano associati:

- il legale rappresentante dell'impresa e/o il titolare della licenza di P.S. (per gli istituti di vigilanza);
- il loro procuratore;
- componente consiglio di amministrazione con delega espressa.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma dello Statuto, il diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi e i diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dagli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e dei contributi di assistenza contrattuale.

Si considerano in regola con il pagamento dei contributi associativi le Imprese che abbiano effettuato i relativi versamenti per gli esercizi finanziari precedenti a quello in corso alla data di riunione dei vari organi associativi, secondo le modalità e le scadenze fissate nelle apposite delibere assembleari.

Per la partecipazione all'Assemblea l'attestazione della regolarità dei versamenti contributivi è fatta dalla Segreteria Generale dell'Associazione.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, dello Statuto, l'associato che abbia cessato l'attività ha l'obbligo di darne comunicazione all'Associazione entro 30 giorni dall'evento. A tal fine fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale o altro valido strumento certificativo.

In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, l'Impresa interessata rimane debitrice dei contributi associativi dovuti per l'esercizio finanziario in corso alla data di cessazione dell'attività, salvo che il Consiglio Direttivo dell'Associazione in occasione della delibera relativa alla dichiarazione di decadenza non si pronunci espressamente per la rinuncia al credito contributivo.

Titolo III Degli organi

Art. 6

Le adunanze degli Organi associativi sono disposte a norma dello Statuto dell'Associazione e all'inizio della riunione deve essere dato atto della validità dell'adunanza stessa. Di ciascuna adunanza deve essere redatto verbale da trascrivere in un apposito libro dopo l'approvazione del verbale stesso, esso verrà messo a disposizione dei componenti dell'organismo prima della seduta successiva dello stesso. Nel verbale deve essere dato atto dell'eventuale dissenso della minoranza e, se richiesto, gli interventi dei singoli componenti.

Nell'ipotesi che la convocazione dell'organo sia effettuata su richiesta del Consiglio Direttivo o degli associati, nel verbale deve essere annotata la procedura e la motivazione.

I verbali sono redatti dal Segretario generale o dal Direttore, in mancanza, da un componente dell'Organo all'uopo designato.

Art. 7

Per l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori, qualora non siano accolte le proposte della prevista Commissione di designazione, l'Assemblea può procedere all'elezione mediante la presentazione di liste di candidati per gli organi collegiali.

La proposta è ammessa se è sottoscritta da un numero di associati possessori nel complesso della maggioranza relativa dei voti attribuiti ai partecipanti all'Assemblea.

In caso di presentazione di più liste è ammesso il solo voto di lista e ogni elettore può votare per una sola lista che deve contenere, come condizione di ammissibilità, un numero di candidati pari a quello previsto dallo Statuto per l'organo al quale la stessa si riferisce (cd lista bloccata).

Nel caso che nessuna lista abbia riportato la prescritta maggioranza assoluta di voti validi, la votazione sarà ripetuta nella stessa seduta altre due volte.

In caso di ulteriore esito negativo sarà convocata una successiva Assemblea entro 30 giorni con il medesimo ordine del giorno.

Di norma le votazioni si svolgono in forma palese. In caso di richiesta da parte della maggioranza relativa dell'Assemblea, la votazione potrà essere segreta.

Dovrà essere predisposto il seggio elettorale, nominati gli scrutatori (di cui uno componente il Collegio dei Revisori dei Conti), consegnate le schede agli aventi diritto al voto, avendo cura dell'anonimato del voto, con eventuale specifico regolamento procedurale stabilito dall'Assemblea.

Art. 8

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci può chiamare a partecipare

– senza diritto di voto – all’Assemblea, al Consiglio Direttivo e alla Giunta di Presidenza uno o più consulenti.

Il Presidente della Commissione Sindacale nazionale potrà presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora non faccia parte di organi collegiali.

Art. 9

Agli effetti del diritto alla cooptazione fino a tre membri da parte del Consiglio Direttivo, si intendono idonee ad essere cooptate sia persone esterne alla categoria degli operatori del settore de quo, che persone operanti nel settore, sempre che i loro requisiti individuali corrispondano a quelli precisati nell’art. 4 dello Statuto.

Art. 10

Del Consiglio Direttivo fa parte, di diritto, un rappresentante delle Imprese di servizi di sicurezza associate, eletto dall’Assemblea tra i candidati espressi dalla Commissione elettorale di cui all’art. 13 dello Statuto.

Art. 11

La Giunta di Presidenza emana direttive per la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione, nonché per la disciplina sia del rapporto di lavoro con gli addetti della Segreteria Generale, sia dei rapporti di consulenza e di collaborazione professionale. Un Vicepresidente della Giunta di Presidenza è designato con il compito di rappresentare le aziende del settore dei servizi di sicurezza.

Art. 12

Ad ogni Istituto di vigilanza privata e ad ogni Impresa di servizi di sicurezza associata spetta un voto base, indipendentemente dalla tipologia e dallo scaglione contributivo di appartenenza.

- **Istituti di vigilanza privata** il voto base è pari ad 1 (uno).
- **Imprese di servizi di sicurezza** il voto base è pari a 0,4 (zero virgola quattro).

Oltre al voto base, viene attribuito un voto aggiuntivo determinato in funzione dello scaglione contributivo di appartenenza, secondo la tabella di seguito riportata:

Scaglione contributivo	Istituti di vigilanza privata	Imprese di servizi di sicurezza
I	1	0,4
II	2	0,8
III	3	1,2

Scaglione contributivo Istituti di vigilanza privata Imprese di servizi di sicurezza

IV	4	1,6
V	5	2,0
VI	6	2,4

Il totale dei voti spettanti a ciascun associato è dato dalla somma del voto base e dei voti aggiuntivi previsti per lo scaglione contributivo di appartenenza.

Istituti di vigilanza = $V_{totale} = 1(\text{voto base}) + V_{scaglione}$

Aziende di servizi di sicurezza = $V_{totale} = 0,4(\text{voto base}) + V_{scaglione}$

Gli associati espressione delle imprese esercenti servizi di sicurezza potranno esprimere complessivamente in Assemblea, non più del 40% dei voti attribuiti ai presenti in proprio e per delega degli associati espressione delle imprese di vigilanza privata.

Art. 13
Definizione delle quote associative

Soci ordinari

Gli associati ordinari sono tenuti al versamento di una **quota associativa annuale**, determinata in funzione del fatturato dell'impresa.

Le quote associative sono distinte in base alla tipologia di attività svolta:

- **Servizi di vigilanza armata**
- **Servizi di sicurezza**

Lo schema delle quote associative, articolato per scaglioni di fatturato e differenziato tra le due tipologie di attività, è predisposto annualmente dal **Consiglio Direttivo** e sottoposto all'approvazione dell'**Assemblea ordinaria entro il mese di novembre**.

Le quote approvate dall'Assemblea hanno validità per l'esercizio successivo.

Soci sponsor

Le quote associative dei **soci sponsor** sono determinate annualmente dal **Consiglio Direttivo**, che definisce livelli di sponsorizzazione differenziati in base al grado di sostegno e visibilità riconosciuti.

I livelli di sponsorizzazione possono comprendere, a titolo esemplificativo:

Livello	Benefici
Platinum Sponsor	Logo su materiale istituzionale Logo su sito web e newsletter Intervento garantito a un evento annuale Formazione ASSIV gratuita (max 5 persone) Possibilità di co-branding su iniziative specifiche
Gold Sponsor	Logo su materiale istituzionale Logo su sito web e newsletter Priorità per interventi /partecipazione ad eventi
Silver Sponsor	Logo su sito web e newsletter Logo su materiale informativo selezionato

I rapporti tra l'Associazione e i Soci Sponsor possono essere regolati da specifiche convenzioni, che definiscono i contributi economici, i servizi associativi erogati e le modalità di collaborazione.

Titolo IV **Della politica sindacale**

Art. 14

Le linee generali di politica sindacale, anche per i rapporti con le forze sociali e con le competenti Autorità, sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono gestite con la collaborazione responsabile di un'apposita Commissione nazionale della quale il Consiglio stesso nomina i componenti da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove).

La Commissione sindacale nazionale è assistita dal Segretario Generale, dal direttore dell'Associazione, se nominati, e da eventuali Consulenti all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo; essa rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

La carica di Commissario sindacale è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente.

Art. 15

La Commissione sindacale nazionale ha in particolare il compito di:

- a) fare proposte agli Organi Statutari (Giunta di Presidenza, Consiglio Direttivo) in materia sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, nonché in materia di addestramento e di formazione professionale;
- b) partecipare ai lavori del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL di categoria e alle riunioni propedeutiche ai lavori. Il Presidente, di volta in volta, decide la formazione della delegazione trattante in relazione allo stato di progressione delle trattative;
- c) coordinare l'attività sindacale di secondo livello per la stipulazione degli accordi o contratti integrativi territoriali almeno di carattere regionale, assicurando il rispetto delle linee direttive di politica sindacale e delle norme fissate in materia dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro;
- d) svolgere ogni tipo di ricerca e studio per la preparazione ai contratti e per l'analisi dei costi;

La Commissione nomina al suo interno un Presidente e il portavoce della delegazione trattante.

Della Commissione Sindacale nazionale fa parte di diritto almeno un rappresentante delle Imprese esercenti le attività dei Servizi di sicurezza.

Art. 16

La Commissione Sindacale nazionale è convocata dal suo Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le modalità che la Commissione stessa stabilisce.

Le riunioni si svolgono di norma presso la sede nazionale dell'Associazione, oppure a distanza, secondo modalità che consentano l'individuazione dei partecipanti e la loro reciproca interlocuzione. Le delibere sono adottate validamente con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza, le questioni sono sottoposte all'esame della Giunta di Presidenza e se ritenuto al Consiglio Direttivo.

La Segreteria generale dell'Associazione assiste la Commissione nella redazione dei verbali e nella predisposizione e l'elaborazione della documentazione ritenuta utile ai lavori della Commissione stessa.

Art. 17

La stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale che delibera previo parere del Consiglio Direttivo, al quale spetta di garantire la conformità dell'operato della Commissione Sindacale al mandato ricevuto.

Titolo V Dell'amministrazione finanziaria

Art. 18

L'amministrazione contabile e finanziaria è affidata ad un professionista, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e al Registro dei revisori legali, designato dalla Giunta di Presidenza, cui viene affidata la elaborazione dei dati contabili e la predisposizione dei rendiconti gestionali, oltre agli adempimenti fiscali.

La Segreteria di Presidenza sotto la supervisione del Direttore, ove nominato, provvederà ai pagamenti e gestirà la riscossione dei contributi, la messa in mora dei debitori, le possibilità di sanatoria e rateizzazione del debito in casi eccezionali. Dette attività verranno svolte sotto il controllo e coordinamento del Vicepresidente Tesoriere, che ne riferirà in Consiglio Direttivo.

I procedimenti giudiziali di recupero dei crediti devono essere deliberati dalla Giunta di

Presidenza.

La sede della Tesoreria coincide con la sede legale dell'Associazione.

Il Vicepresidente Tesoriere ha il diritto e la facoltà di accedere, in qualunque momento, alla documentazione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione, senza necessità di preavviso, al fine di esercitare in piena autonomia le proprie funzioni di controllo e gestione.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 19

Deroghe

Così come specificato all'art. 19 dello Statuto, il Presidente può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi; tuttavia per motivate e giustificate necessità, eventuali deroghe potranno essere sottoposte preventivamente all'assemblea, su espressa indicazione del Consiglio Direttivo con delibera assunta con la maggioranza qualificata dei voti (2/3).

Art. 20

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri

Art. 1

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri estranei alla categoria e svolge a richiesta i compiti previsti dall'art. 22 dello Statuto con la collaborazione di un segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di provata competenza giuridica.

La sede del Collegio è inderogabilmente fissata in Roma, presso l'Associazione.

Art. 2

Il Probiviro ha l'obbligo di astenersi dal prestare la propria opera se ha interesse nell'affare in controversia ovvero se ha rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

È in facoltà delle parti ricusare il Probiviro per uno dei motivi suddetti con comunicazione scritta alla Segreteria del Collegio almeno dieci giorni prima della riunione del Collegio stesso. Sulla ricusazione decide inoppugnabilmente il Presidente del Collegio e quando la ricusazione riguardi il Presidente stesso, la decisione spetta al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3

La procedura innanzi al Collegio può essere promossa dal Presidente dell'Associazione e dall'associato interessato mediante ricorso o domanda nei quali devono essere indicati l'oggetto, i motivi e i mezzi di prova. Del ricorso deve essere dato avviso all'altra parte e al Presidente dell'associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Nel caso previsto dall'art. 5 dello Statuto e in ogni altro caso di impugnazione di delibere assunte dai competenti organi associativi, l'associato che intende impugnare il provvedimento deve produrre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione o da quando è

venuto a piena conoscenza del provvedimento stesso rispettando le modalità previste dal precedente art. 3.

Art. 5

Un componente del Collegio forma il fascicolo per ogni domanda o ricorso relativi a controversie annotandone gli estremi in apposito registro, e trasmette con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) copia della domanda e dei relativi allegati alla controparte o alle controparti interessate invitandole a presentare memorie difensive e i mezzi di prova. Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio fissa la prima riunione e invita le parti a comparire innanzi al Collegio personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta.

Art. 6

Udite le parti, il Collegio interpone i suoi buoni uffici per una conciliazione. Nel caso che la conciliazione riesca, il relativo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dai Probiviri.

Qualora la conciliazione non riesca, il Presidente del Collegio assegna alle parti altro termine anche per produrre ulteriori prove o memorie e procede alla fase istruttoria, regolandone lo svolgimento nel modo che ritiene più opportuno.

Gli atti istruttori possono essere dal Collegio, con deliberazione unanime, delegati ad uno dei propri componenti.

Art. 7

Salvo diverso accordo tra le parti, il Collegio deve emettere la propria pronuncia entro 120 giorni dalla riunione di cui all'articolo 5. Quando si tratta di questioni complesse o che richiedono particolari indagini, ovvero nel caso di impedimento del Collegio, il predetto termine può essere prorogato dal Presidente per altri 60 giorni.

Art. 8

Per la validità delle deliberazioni del Collegio sono necessari l'intervento di tutti i componenti e la maggioranza dei voti.

La delibera del Collegio è redatta per iscritto e deve essere sottoscritta dai suoi componenti. La Segreteria del Collegio provvede a trasmettere copia della decisione alle parti e al Presidente.

Il testo originale della delibera rimane agli atti del Collegio.

Art. 9

L'Associazione assicura i mezzi per il funzionamento del Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Ai Componenti del Collegio e al Segretario, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute per l'intervento alle riunioni.